

SERGIO DARIS

AFFITTO DI UN VIGNETO

aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 77 (1989) 197–198

© Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

Affitto di un vigneto

È notorio che tra i contratti d'affitto di terreni quelli relativi ai vigneti ad alla loro particolare attrezzatura rappresentano una categoria ben riconoscibile e spesso fortemente caratterizzata per la specificità e la minuziosità delle clausole e per la conseguente ricchezza lessicale. A questa regola non doveva sottrarsi neppure il documento del quale qui si pubblica la sola porzione superstite, che, verisimilmente, corrisponde alla seconda metà del testo originario.

Il frammento (P. Daris inv. 216; cm. 12,5 x 10,3) appare tagliato di netto in alto ed in basso, mentre è completo a sinistra - dove lo scriba ha lasciato un margine regolare bianco di cm. 1,5 - ed a destra; altre lacune sono ora provocate da buchi nel papiro e da scoloriture che hanno determinato la quasi completa evanescenza dell'inchiostro. Oggetto dell'affitto è un vigneto assieme ad un altro fondo: l'affittuario ne disporrà liberamente per due anni, con la regolare corresponsione dei canoni, non disgiunta dall'assunzione di altri impegni; questi costituivano una peculiarità del documento, peraltro mal leggibile proprio nel passo dove di essi si faceva parola.

Dal frammento sono del tutto assenti indizi di natura geografica (che si rivelebbero essenziali per stabilire la provenienza di un papiro di acquisto) ed informazioni utili a datarlo, aspetto per il quale ci si deve totalmente affidare all'analisi paleografica. La mano presenta tratti di insolita accuratezza tanto da arieggiare le scritture informali dei secoli II e III d. C. più che le coeve documentarie. Le lettere sono staccate la une dalle altre, con l'eliminazione quasi generalizzata dei legamenti; mostrano una leggera inclinazione verso destra ed una curiosa alternanza di tratti angolosi (caratteristico a questo riguardo è omicron) e di tratti arrotondati. Di grande regolarità è la scansione dello spazio tra riga e riga, con una certa generosità rispetto al consueto. In assenza di termini di confronto sicuro che si rivelino decisivi per la datazione, la collocazione cronologica del documento è da porre tra la fine del secolo II d.C. e l'inizio del secolo successivo, ai primi decenni dal quale sembrano meglio adattarsi alcune delle forme alfabetiche usate da questo scriba. Una ulteriore conferma alla datazione proposta potrebbe derivare dalla stretta affinità lessicale del frammento con BGU III 920, ora correttamente attribuito all'anno 212 d. C. (cfr. BL VI, p. 13).


— — — — —
 ρων τῶν ὑρ̄ ν φόρου κατ' ἔτος ὑπὲρ ἐκά-
 στης ἀρ[ού]ρης δραχμῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἐπὶ
 τῷ χρήσασθαί μ[ε] τῇ ἀμπέλῳ ὡς ἂν βού-
 λωμαι ἐπὶ τὰ δύο ἔτη τόν τε φόρον διορθώ-
 5 σομαι ἐξενίαυτα μηνὶ Ἀθὺρ ἀνυπερθέ-
 τως κα[ὶ] [] τὰς ὑπαρχούσας τῷ
 Κ[λα]υδίῳ Δ[] φ ληνούς ἀποδιδούς
 [] ἐξ ἔθους λη... λη... θια ὅσα ἐν τῇ πρό-
 [τε]ρον Σατορνίνῳ[υ] ἀποστάσει δίδοται,
 10 ἐμαυτῷ ποιούμενος πᾶσαν δαπάνην
 ἐκ τοῦ ἰδίου ἀποφερομένου μου εἰς τὸ ἴ-
 διον τὰ ἐξ αὐτῶν περιγινόμενα πάν-
 τ[α π]ρότ[ε]ρ[ο]ν διορθ[ο]ύμε[ν]ος τοὺς φόρους ὡς

Tafel VIc

15 πρόκει[ται] καὶ με[τ]ὰ τὸν χρόνον [π]αραδώ-
σω τὴν ἀμπέλον ὅποια ἂν ἦν ἀπὸ μερισ-
μοῦ καὶ χρήσομαι τοῖς τοῦ ἀγροῦ ὑδρεύμα-
σιν ἀκωλύτως καὶ παραδώσω τὴν γῆν κα-
θαρὰν ἀπὸ [

— — — — —
12 leggi περιγινόμενα

- 1 ὑρ.ν: Le tracce indurrebbero a leggere κυρίων e si impone quindi la congettura Καισά]ρων τῶν κυρίων in conseguenza della quale la data del papiro non può essere anteriore al 161 d.C., anno d'inizio del regno congiunto di Marco Aurelio e L. Vero.
L'affitto indicato si riferisce al terreno di riga 17.
- 5 ἐξενίοντα: L'avverbio è caratteristico dei contratti di questo tipo, cfr. H. C. YOUTIE, *Scriptiunculae*, I, Amsterdam 1973, pp. 356-359.
- 6-9 In queste righe veniva fissata una delle clausole peculiari del contratto, ma le condizioni attuali del papiro non permettono di coglierla nei suoi termini precisi. Sembra di capire che l'affittuario si impegna di prendersi carico (ma la forma verbale relativa all'operazione è caduta nella lacuna di riga 6) dei tini, fornendo nel contempo una serie di contenitori (v. riga 8), equivalenti nel numero a quelli che solitamente si trovavano nel deposito-cantina già proprietà di un certo Saturninus.
- 6-7 τὰς ὑπαρχούσας --- ληνοὺς: Sono i tini per la pigiatura del vino, struttura indispensabile nel ciclo produttivo (C. RICCI, *La coltura della vite e la fabbricazione del vino nell'Egitto greco-romano*, Milano 1925, p. 49 sgg., M. SCHNEBEL, *Die Landwirtschaft im hellenistischen Ägypten*, München 1925, p. 285 sgg., nonchè P. Lond. VII 2049.1-2 e P. Mich. X 588.2-4 e note relative).
- 8 λη . . . λη . θια: È il passo cruciale per l'interpretazione della clausola. Le prime due lettere – anche se prudenzialmente puntate – si possono considerare certe; a metà della lacuna si potrebbe individuare il gruppo λη, ma una lettura ληκυθια faticosamente si adatterebbe ai segni che seguono. E' fuor di dubbio che, all'inizio di riga figurasse l'articolo plurale neutro [τὰ ἐ]ξ ἔθους -θια. Se si tratta effettivamente di un riferimento ai contenitori per il vino, esso anticiperebbe una clausola che diventerà frequente in epoca bizantina e che fa la sua prima apparizione in P. Vindob. Sal. 8 nell'anno 322/3 d. C.
- 9 ἀποστάσει: Il vocabolo, nella accezione di 'deposito, magazzino' non è di uso molto frequente ma appare già dal 257 a. C. con P. Col. Zen. I 14.4 = P. Lugd. Bat. XX 25 (v. anche G. HUSSON, OIKIA. *Le vocabulaire de la maison privée en Égypte d'après les papyrus grecs*, Paris 1983, pp. 41-42). Il passo conferma l'impiego della parola per designare soprattutto la cantina, tanto da produrre la forma ἀποστασάριος, termine tecnico legato indiscutibilmente alle attività della viticoltura (cfr. SCHNEBEL, op. cit. pp. 291-2, D. WORTMANN, *Griechische Ostraka aus Abu Mena*, ZPE 8 (1971), p. 47 sgg. = SB XII 10990 16-26).
- 15 ἂν ἦν: Per questa forma largamente attestata v. F. T. GIGNAC, *Grammar*, I, p. 405 e B. MANDILARAS, *The verb in the Greek non-literary Papyri*, Atene 1973, pp. 244-5.
- 17 παραδώσω τὴν γῆν: La connessione tra l'affitto di un vigneto e altre colture o fondi agricoli ricorre altrove, particolarmente in P. Oxy. IV 729 (a. 137 d. C.) e P. Oxy. XLVII 3354 (a. 257 d. C.).



Pachtvertrag eines Weingartens (P.Daris inv. 216)